ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

n. DET-AMB-2016-1101 del 19/04/2016

D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. 2M SERVICE S.R.L. con sede legale in Faenza, Via Laghi n.59/1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad autolavaggio sito in Comune di Forlimpopoli, Via dell'Artigiano n. 19

Proposta

n. PDET-AMB-2016-1137 del 19/04/2016

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-

CESENA

Dirigente adottante ROBERTO CIMATTI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno diciannove APRILE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. 2M SERVICE S.R.L. con sede legale in Faenza, Via Laghi n.59/1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad autolavaggio sito in Comune di Forlimpopoli, Via dell'Artigiano n. 19.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlimpopoli in data 06/10/2015 e acquisita al Prot. Com.le 14864 e dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 14/10/2015 al Prot. Prov.le 88812/2015, da **2M SERVICE S.R.L.**, nella persona di Cani Massimo, in qualità di Rappresentante dell'Impresa, con sede legale in Comune di Faenza, Via Laghi n. 59/1, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad autolavaggio, sito in Comune di Forlimpopoli, Via dell'Artigiano n.19 comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 12/11/2015 Prot. Com.le 16908, acquisita al Prot. Prov.le 97189/2015, formulata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 24/11/2015 e 02/12/2015 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli le integrazioni richieste, acquisite ai Prot. Com.li n. 17761 e 18199 e ai Prot. Prov.li 102307 del 01/12/2015 e 103236 del 03/12/2015;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 5682 del 11/04/2016 a firma del Responsabile del Settore LL.PP. Patrimonio e Progettazione del Comune di Forlimpopoli, ad oggetto "Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 Ditta 2M SERVICE SRL Via Dell'Artigiano n. 19, Forlimpopoli (FC) NULLA OSTA", corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC n. 5258/2016;
- Nulla-osta acustico: Atto Prot. Com.le 586 del 15/01/2016 a firma del Responsabile Sesto Settore Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Forlimpopoli acquisito da Arpae al PGFC 600/2016;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute negli Atti comunali sopra richiamati, sono riportate nell' "ALLEGATO A e Relativa Planimetria" e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **2M SERVICE S.R.L**., che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlimpopoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di adottare, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **2M SERVICE S.R.L**. (C.F./P.IVA 02352570390), con sede legale in Faenza, Via Laghi n. 59/1, per l'insediamento adibito ad autolavaggio, sito in Comune di Forlimpopoli, Via dell'Artigiano n.19.
- 2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.
 - Nulla-osta acustico di cui alla L. 447/1995.
- 3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell' "ALLEGATO A e Relativa Planimetria" e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto.
- 4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlimpopoli e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- 5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;
- 6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlimpopoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale,

relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

- 7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- 8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena (Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

- **Visto** il D.Lgs. n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli artt. 62, 101, 103, 124 e 125;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 152/06 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- **Visto** il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
- Vista la domanda presentata al Comune di Forlimpopoli in data 06/10/2015 Prot. 14864 dal Sig. CANI MASSIMO, in qualità di Titolare della ditta 2M SERVICE SRL P.I. 02352570390, che esercita l'attività edile di autolavaggio nell'immobile sito in Forlimpopoli via Dell'Artigiano n. 19 (Fg. 12 mapp. 381), tendente ad ottenere l'autorizzazione per lo scarico in fognatura pubblica delle acque reflue industriali del medesimo fabbricato destinato ad autolavaggio;
- Visto il parere favorevole di HERA SPA, espresso con nota n. 42907 del 04/04/2016;
- Visto il D.Lgs. 18 8 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	2M SERVICE SRL
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA DELL'ARTIGIANO, 19-FORLIMPOPOLI
Destinazione d'uso dell'insediamento	Autolavaggio
Potenzialità dell'insediamento	1000 mc/anno - 4 mc/giorno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Dissabbiatore/disolatore/bio-ossidatore
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. FORLI', VIA CORRECCHIO-FORLI'

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dall'autolavaggio in premessa indicato è autorizzato nel rispetto delle prescrizioni impartite da Hera S.P.A. nel parere sopra richiamato nonché delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- 2. Dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
- 3. Dovrà essere notificata ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi altra

- modificazione che interferisca sullo scarico;
- 4. Dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico,
- 5. Dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico;
- 6. Qualora le condizioni di cui sopra non siano rispettate questa Amministrazione si riserva di intervenire a termini di legge.

Prescrizioni impartite da HERA SPA (parere prot. n. 42907 del 04/04/2016)

- 1. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio automezzi**.
- 2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All.** C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3. Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente, con la determinazione almeno dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali.
- 4. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - dissabbiatore, disoleatore e impianto a Bio ossidazione (sulla linea di scarico delle acquereflue industriali);
 - pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo, identificato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 5. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 6. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
- 7. HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue.
- 8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 9. A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
- 10. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 11. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 12. La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare

- dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 13. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 14. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata, dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.
- 15. Per il mancato rispetto delle prescrizioni soprariportate, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

IMPATTO ACUSTICO

PREMESSA

In riferimento alla domanda di AUA ed in particolare in merito alla valutazione di impatto acustico, per quanto di competenza del Comune di Forlimpopoli;

Preso atto e condiviso quanto espresso dall'Arpa Forlì con propria nota acquisita dal Comune di Forlimpopoli al Prot. Com.le 494 del 14/01/2016 circa la valutazione di impatto acustico;

Vista la Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Visto il DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Visto il DPCM 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";

Visto il DPR 142/2004 "Decreto infrastrutture stradali";

PRESCRIZIONI

- 1. Preliminarmente all'inizio dell'attività dovranno essere realizzate le opere di contenimento consistenti in:
 - Inserimento di serrande in pvc sul portone di uscita e realizzazione, in corrispondenza dello stesso, di un cabinato fonoisolante e fonoassorbente. Tali strutture di mitigazione (ovvero i pannelli che costituiranno il tunnel), dovranno essere dotate di certificato di laboratorio Rw pari a circa 28-30 dB, in alternativa si potranno applicare materiali non certificati che consentano un abbattimento del rumore di circa 30 dBA, da testare in opera;
 - Installazione del **cabinato fonoassorbente di prolungamento**, sul lato uscita, dotato di porta automatica come indicato dal TCA.
- 2. Entro un anno dall'inizio dell'attività, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica contenente l'esito delle verifiche post operam da effettuarsi:
 - in corrispondenza del recettore R2, per verificare il rispetto dei limiti di legge e l'efficacia delle opere di contenimento già attuate;
 - in corrispondenza del recettore R1, atte a confermare il superamento dei limiti di legge stimato in base preventiva e verificare l'entità di tale superamento;
 - Sulla base dei rilievi da effettuarsi in periodo estivo dovranno quindi essere valutate le possibili forme di mitigazione da attuare, a protezione del recettore R1, tra i seguenti: **interventi alla sorgente,** riduzione del periodo di esercizio dell'attività (es. in modo da non comprendere il periodo notturno); progettazione di una più appropriata barriera acustica verificando la possibilità di attuare soluzioni di mitigazione acustica alternative alla sola realizzazione della suddetta (es. prevedendo una barriera di estensione minore e/o attuazione di un cabinato fonoassorbente di prolungamento presso il lato di ingresso, ecc.).
- 3. Le misure di cui al punto precedente dovranno essere effettuate in periodo diurno e notturno; dovranno essere rappresentative della condizione a regime dell'attività; con riferimento ai rilievi effettuati al recettore R1 dovranno essere scorporati i contributi dovuti al flusso di automezzi in entrata ed alle sorgenti interne del capannone (apertura del portone in ingresso); la relazione di cui al punto 2) dovrà quindi contenere la descrizione delle condizioni di misura, (numero di mezzi presenti in ingresso/uscita ed entro il capannone,

1

- ovvero di sorgenti attive al momento delle misure);
- 4. Sulla base degli esiti delle misure, delle valutazioni contenute nella succitata relazione tecnica e degli interventi tecnico/gestionali individuati, il Gestore contestualmente dovrà presentare comunicazione di modifica (ex art.6 Dpr 59/2003), se necessaria, tesa a variare le condizioni di esercizio autorizzate, in modo che sia garantito lo svolgimento dell'attività nel pieno rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.